



Comune di Marliana

Provincia di Pistoia

**SERVIZI FINANZIARI – AMMINISTRATIVI – AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE**

Via Chiesa, 5 – 51010 MARLIANA – Tel. 0572.698524-698537
Fax 0572.66233 indirizzo e-mail tributi@comune.marliana.pt.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**) che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (nel caso del Comune di **Marliana** tale tributo è dovuto solo dai proprietari), e della tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dal Regolamento IUC già approvato in sede di Consiglio Comunale in data 21/05/2014 con deliberazione n° 10.

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

I Regolamenti, le Tariffe ed Aliquote delle componenti della IUC, sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune.

IMU

QUALI SOGGETTI INTERESSA.

Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA.

Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

AGEVOLAZIONI ESENZIONI.

Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ABITAZIONE PRINCIPALE.

Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l'assegnatario può applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

E' equiparata, inoltre, all'abitazione principale:

-l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;

-l'unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per l'abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l'imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
 Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
 Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.
ALIQUOTE. Le aliquote d'imposta sono state stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 11 del 21/05/2014.
DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

QUANDO E COME SI VERSA.

In due rate di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, tenendo presente che, per l'anno 2014, resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del **codice Comune E960 per i versamenti da effettuare al Comune di Marliana**.

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 2,00.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

altri fabbricati	3918	-
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	3912	-
aree fabbricabili	3916	-
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925 (quota stato)

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto.

TASI

QUALI IMMOBILI INTERESSA.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 21/05/2014 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014.

Per il 2014 la TASI nel Comune di Marliana è dovuta solo dai possessori di abitazione principale, relative pertinenze ed immobili ad esse assimilati ed equiparate. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (e casi equiparati), di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 com. 1.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE : Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano direttamente adibite ad abitazioni principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI/FIGLI - FIGLI/GENITORI) che la utilizzano come abitazione principale;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

BASE IMPONIBILE:

La base di calcolo della TASI è la stessa dell'IMU, la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELIBERATE:

Per l'anno 2014 l'aliquota deliberata per Abitazione principale e relative pertinenze ai fini TASI, escluse categorie A/1-A/8 e A/9, è pari al 2,5 per mille. Non sono previste detrazioni.

CODICE TRIBUTO TASI - 3958 tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.), **codice Comune E960**.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO:

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Per il 2014, l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2014.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello che verrà messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Deve, altresì, essere presentata la dichiarazione entro il termine sopra citato da parte di coloro che hanno concesso l'unità immobiliare in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (GENITORI/FIGLI - FIGLI/GENITORI) che la utilizzano come abitazione principale.

TARI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 21/05/2014 il Comune ha stabilito i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Contestualmente sono state approvate le modalità di riscossione dell'acconto TARI anno 2014 pari al 30% delle tariffe applicate nell'anno 2013 ai fini della TARES con scadenza 10/06/2014. Successivamente verranno approvate le tariffe per la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti anno 2014 con le relative scadenze.

ALTRE DISPOSIZIONI.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso/cessazione. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricevimento nel caso di PEC. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES).

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti possono essere fatte:

Ufficio Tributi

Via della Chiesa , 5 - 51010 Marliana (PT)

tel. 0572/698537

fax. 0572/66233

e-mail: tributi@comune.marliana.pt.it

orari:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sabato chiuso.